



AGENZIA REGIONALE SANITARIA
P.F. Assistenza Farmaceutica
Il Dirigente

Regione Marche



Alle Direzioni Generali degli Enti del SSR

Al Presidente FEDERFARMA Marche

Al Presidente CONF SERVIZI ASSO FARM Marche

Al Direttore del Dipartimento Politica del Farmaco ASUR

Ai Responsabili dei Servizi Farmaceutici Ospedalieri e Territoriali

Loro sedi

Oggetto: Prescrizioni medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope con ricetta dematerializzata

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute con la circolare congiunta n. 5351 del 14.05.2020 DGISS-MDS-P, hanno fornito le indicazioni in merito alla dematerializzazione delle prescrizioni contenenti medicinali stupefacenti e psicotropi che si allega e alla quale si rimanda per i riferimenti normativi.

Si evidenzia che a partire dal 15 giugno 2020 anche i medicinali stupefacenti saranno prescrivibili con ricetta dematerializzata.

In particolare i medicinali stupefacenti inclusi sono:

- nelle sezioni B-C-D-E della tabella dei medicinali di cui all'articolo 14 del DPR n. 309 del 1990 e s.m.i.;
- nella sez. A all'allegato III bis introdotto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12 (Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore), che è l'elenco delle sostanze stupefacenti e psicotrope per i medicinali destinati al trattamento di pazienti affetti da dolore severo (**TDL01**).

Si precisa che:

- ✓ qualora i medicinali contenuti nella sezione A della tabella dei medicinali, compresi quelli dell'allegato 3 bis, non siano prescritti per la terapia del dolore, non è possibile applicare la modalità dematerializzata della prescrizione, ma restano prescrivibili su ricettario a ricalco;
- ✓ il metadone è escluso dall'elenco dei medicinali stupefacenti prescrivibili in forma dematerializzata.

Al fine di agevolare la compilazione delle ricette in modalità dematerializzata da parte dei medici e la dispensazione da parte dei farmacisti, si forniscono le seguenti specifiche.

Modalità di compilazione delle ricette dematerializzate

Per le prescrizioni dematerializzate relative ai medicinali di cui ai punti di cui sopra si precisa quanto segue.

Le ricette in modalità dematerializzata contenenti i medicinali di cui **all'allegato III bis**:



AGENZIA REGIONALE SANITARIA

P.F. Assistenza Farmaceutica
Il Dirigente

Regione Marche



- 1) devono riportare, analogamente a quanto già avveniva con la compilazione delle ricette rosse SSN, il codice "**TDL01**" di esenzione dalla partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nel campo esenzione;
- 2) la durata della terapia non deve essere superiore a trenta giorni;
- 3) il medico deve sempre indicare la posologia (nel campo note) per consentire al farmacista le verifiche necessarie;

Per le prescrizioni con esenzione TDL01 per 30 giorni di terapia non ci sono limiti nella quantità di confezioni prescritte.

Si ricorda anche che la normativa vigente dispone che la ricetta possa comunque essere spedita anche se il numero di confezioni prescritte superi, in relazione alla posologia, il limite di trenta giorni di terapia, qualora l'eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche contenute nelle confezioni in quanto non è possibile lo sconfezionamento. Qualora sia erroneamente prescritta una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista può comunque spedire la ricetta, ma deve consegnare il numero di confezioni sufficienti a coprire la terapia di trenta giorni in base alla posologia indicata e darne comunicazione al medico proscrittore.

Adempimenti da parte del farmacista

Ai fini della dispensazione dei medicinali in oggetto con ricetta dematerializzata a carico del SSN si forniscono le seguenti indicazioni:

- solo per i medicinali per i quali è previsto il registro carico-scarico (Sez. A dell'allegato III bis, Sez. B e Sez. C) il farmacista stampa il promemoria (la ricetta DEMA), attacca le fustelle e appone timbro per l'inoltro all'ASUR/Area Vasta allegando la fotocopia della ricetta spedita in DEMA;
- solo per ricette contenenti i medicinali di cui alla Sez. A dell'allegato III bis, il farmacista registra sul promemoria gli estremi del documento dell'acquirente maggiorenne.

Restano immutati gli altri formalismi previsti per la spedizione delle ricette contenenti i farmaci inclusi nelle sezioni B-C-D-E della tabella dei medicinali di cui all'articolo 14 del DPR 309/ 1990 e s.m.i., e i farmaci inclusi nella sez. A all'allegato 3 bis introdotto dalla Legge 12/2001.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 13 del DL 179/2012 e del relativo decreto attuativo DPCM 14 novembre 2015, anche le prescrizioni dematerializzate dei farmaci in oggetto possono essere utilizzate dagli assistiti su tutto il territorio nazionale. In caso di ricette di un'altra Regione si applicano le regole della regione emittente così come avviene per la convenzionata.

Al fine della attuazione delle procedure di dematerializzazione, le SS.LL. dovranno garantire i necessari adeguamenti dei loro applicativi gestionali. In assenza di tali adeguamenti non verrebbe assicurata la completa dematerializzazione delle ricette degli stupefacenti secondo le indicazioni ministeriali.

Pertanto, si invitano i destinatari della presente ad informare della presente tutti gli operatori sanitari interessati, nonché a garantire la massima aderenza ad essa.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

Dirigente della Posizione di Funzione
(Dott. Luigi Patregnani)